



COMUNE DI LETOJANNI
Provincia di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL
COMUNE DI LETOJANNI**

**Approvato con Deliberazione di
C.C. N. 43 .del 29 novembre 2013**

Art. 1

Presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15/12/97, n. 446, e successive modificazioni.

Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Letojanni:

a. Strutture alberghiere

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi.

b. Strutture extra-alberghiere

affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, residenze turistiche, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea (camper service).

2. Il gettito d'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni ambientali e culturali, per lo sviluppo di punti di accoglienza ed informazione dei turisti, nonché per interventi per i servizi pubblici locali così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs.vo n. 23 del 14/03/2011. **Saranno finanziabili, attraverso gli introiti dell'imposta, progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile.**

Art. 2

**Soggetto passivo e soggetto responsabile
Degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui

all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Letojanni.

2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

**Art. 3
Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori entro il dodicesimo anno di età.
- b) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 (l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro).
- c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi azienda produttiva locale (l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro).
- d) I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie **confinanti e comunque comodamente raggiungibili da Letojanni**, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
- e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- f) Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e al Corpo Nazionale dei VV.FF. che soggiornano sul territorio comunale per comprovate esigenze di servizio.
- g) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di

eventi o manifestazioni organizzate dell'Amministrazione Comunale o per emergenze ambientali.

- h) Gli ospiti dell'Amministrazione comunale che soggiornano nelle strutture per partecipare ad un evento o manifestazione organizzata dal Comune.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:

- a) € 2.00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 5 stelle o superiore;
- b) € 1.50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle;
- c) € 1.00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 1-2-3 stelle e strutture extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, villaggi turistici e per le altre tipologie non soggette a classificazione;
- d) € 0.50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;

2. Nella struttura di cui all'art. 1 l'imposta è applicata fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nella struttura ricettiva rientrante nella tipologia alberghiera ed extra alberghiera.

3. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, di 5 per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

4. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono proposte dalla Giunta

Municipale al C.C. con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente, che dovrà essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Uff. Tributi del Comune di Letojanni, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di pernottamento, nonché il numero di quelli esenti. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione, allegando copia della documentazione all'APT.

Art. 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Letojanni.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese;
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Letojanni;
 - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
3. Contestualmente alla comunicazione telematica o cartacea effettuata ai sensi dell'art. 5, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di Letojanni di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art. 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18/8/00, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 10
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, lo stesso può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall' Uff. Tributi del Comune di Letojanni, da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 2.500.00 (duemilacinquecento).
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Art. 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del contributo di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, si considerano Regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento dovuti nel I trimestre del 2014 se effettuati entro il 30 aprile 2014.
3. **E' istituito un osservatorio permanente formato dall'amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:**
 - Sindaco o suo delegato
 - Assessore al Turismo

- **Due rappresentanti delle Associazioni Alberghiere aventi sede nella città di Letojanni**
- **Un rappresentante delle altre categorie oggetto dell'applicazione del presente Regolamento, ma non costituite in associazione**